



VERBALE RIUNIONE 21 LUGLIO 2020

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 12.00, in Viterbo, presso la sede dell'Ordine, nell'osservanza delle distanze di sicurezza di cui all'art. 1 comma 10, D.L. n. 33/2020, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori: -----

Avv. Brenciaglia Stefano	<i>Presidente</i>	presente
Avv. Boccolini Caterina	<i>Segretario</i>	presente
Avv. Claudia Caporossi	<i>Tesoriere</i>	presente
Avv. Celestini Serena	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Centrone Amedeo	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Di Punzio Ilaria	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Fallucchi Severino	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Gigli Federica	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Mancini Michele	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Nisi Giuliano	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Paolocci Alexia	<i>Consigliere</i>	presente

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta l'adunanza.

1. ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI

- Dr. ssa Chiara VANNUTELLI

Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati prot. 3749 del 16.07.2020, avanzata dalla Dr.ssa Chiara VANNUTELLI nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] con studio e domicilio professionale presso l'Avv. Antonio Manganiello in Viterbo, Via Cavour n 67; rilevata la regolarità della domanda, della documentazione allegata e delle autocertificazioni prodotte, il Consiglio delibera di iscrivere l'istante nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere ai controlli di legge sulle autocertificazioni prodotte.

- Dr.ssa Giulia SPADAFORA

Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati prot. 3752 del 16.07.2020, avanzata dalla Dr.ssa Giulia SPADAFORA nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED] con studio e domicilio professionale presso l'Avv. Pilerio Spadafora in Viterbo, Via Piazza dei Caduti n. 16; rilevata la regolarità della domanda, della documentazione allegata e delle autocertificazioni prodotte, il Consiglio delibera di iscrivere l'istante nel Registro dei



Praticanti Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere ai controlli di legge sulle autocertificazioni prodotte;

1. ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI- PREAVVISO DI RIGETTO

- Dr. [REDACTED]

Vista l'istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati avanzata dal Dr. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] con studio e domicilio professionale presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in [REDACTED] rilevato che l'istante dichiara di essere appartenete alla [REDACTED] che detta circostanza potrebbe determinare profili di possibile incompatibilità con l'esercizio della professione come rilevato da precedenti decisioni del CNF, (secondo le quali la qualifica di pubblico ufficiale e il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori e all'autorità giudiziaria competente la notizia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti sia gli avvocati che i praticanti); visto l'art. 17 commi 7 e 12 della L.P. il Consiglio ha invitato l'istante a presentare osservazioni nel termine di gg. 45 dal ricevimento dell'estratto del verbale del 06.03.2020, in ordine a detti profili di incompatibilità anche in relazione all'orario di lavoro;

- che l'istante con nota prot 3425/2020 del 29.06.2020 deduce che il suo orario di lavoro è strutturato su turni variabili (comprese le notti) che gli darebbero la possibilità di svolgere il praticantato; in ordine all'incompatibilità legata al suo lavoro nella [REDACTED] si evidenzia come la stessa non sussisterebbe in base alla Sentenza di Corte di Cassazione Sez. Unite n. 28170 del 6.11.2008;

- considerato che nelle more dalla pronuncia sopra richiamata è entrata in vigore la nuova L.P. (L. 247/2012), la quale sancisce le incompatibilità relative all'iscrizione all'Albo e ai Registri dei Praticanti Avvocati per coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato;

- che considerato che [REDACTED] è un appratente alla [REDACTED] e, pertanto, ha un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. per il quale assume la funzione di Pubblico Ufficiale di P.G. incompatibile con l'esercizio della pratica forense.

- che alla luce del consolidato orientamento del CNF, ribadito nella decisione n. 149 del 10.10.2017 sussiste una incompatibilità tra la qualifica *"di pubblico ufficiale ed il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori ed all'autorità giudiziaria competente la notizia criminis, si pone agli antipodi con i doveri di segretezza, riservatezza e di fedeltà cui sono*



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO

*sottoposti sia gli avvocati che i praticanti. Ne consegue che ad essere **incompatibile** con l'esercizio delle funzioni di praticante, **non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare di appartenente alle forze dell'ordine**, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi, che non può ritenersi conciliabile con l'eventuale adozione di accorgimenti di fatto, quale l'individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica. In tal modo, si perderebbe di vista il profilo assorbente del doveroso inserimento del praticante nel contesto organizzativo e funzionale dello studio professionale. A ciò si aggiunga inoltre che la **pratica forense non può essere limitata ad alcune materie, ma deve riguardarle tutte.**"*

- preso atto di ciò, il Consiglio delibera di comunicare al Dr. [REDACTED] preavviso di rigetto della istanza con facoltà di essere sentito informandolo della possibilità di produrre eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'estratto del presente verbale e che, decorso tale termine, verrà adottato un provvedimento di rigetto della domanda in oggetto.

Si Comunichi all'interessato a mezzo raccomandata A.R.

2. DELIBERA SU OBBLIGO P.A. COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE

Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Avv. Federica Gigli, visto che l'art. 3bis della Legge 53/1994, dispone che per poter validamente eseguire una notifica a mezzo PEC l'indirizzo del destinatario debba risultare da pubblici elenchi;

- considerato che il D.L. 990/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, ha modificato l'art 16 ter del D.L. 179/2012, elidendo dal novero dei pubblici elenchi i Registri INI e IPA, di cui all'art 16, comma 8, del D.L. 185/2008;

-viste le conseguenze pratiche che sono discese a carico degli Avvocati da ciò obbligati, pena la nullità della notifica, a procedere alla consultazione del solo elenco di indirizzi PEC presente sul sito del Ministero della Giustizia (cd ReGInDE) (pst.giustizia.it);

- considerato che l'art 16, comma 12, del sopradetto D.L. 179/2012 imponeva alle PP.AA. l'onere di comunicare al Ministero della Giustizia, entro il 30.11.2014, l'indirizzo PEC valido per la notificazione telematica onde poterlo inserire nel predetto elenco;

- verificato che, nonostante il lungo tempo decorso da tale ultima data, ad oggi **solo una minima parte delle PP.AA. ha effettuato la comunicazione necessaria**, impedendo di fatto agli Avvocati

CB

CB



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO

- incolpevolmente ignari del valido indirizzo PEC dell'Amministrazione destinataria - il compimento di notificazioni e/o comunicazioni con chiaro pregiudizio al corretto esercizio dell'azione difensiva e, più in generale, a detrimento del principio di buon andamento e di efficienza dell'attività amministrativa;

- considerato che nella fase, tuttora in corso, volta a fronteggiare l'emergenza epidemologica le diverse previsioni legislative e regolamentari succedutesi nel tempo hanno incentivato l'utilizzo delle modalità telematiche e dello *smart working* da parte di tutti gli operatori di giustizia, e che le notifiche a mezzo PEC rappresentano un valido strumento atto a contrastare il pericolo di assembramenti e comunque a scongiurare una pericolosa compresenza tra più persone in spazi non adeguati;

- ritenuto improcrastinabile e oltremodo necessario un intervento sulle PP.AA. che risultino a tutt'oggi inottemperanti all'obbligo di comunicazione di cui al sopra citato comma 12 dell'art 16 D.L. 179/2012;

- ritenuto condivisibile il contenuto della del COA di Pescara del 21.05.2020, avente ad oggetto iniziative da intraprendere in merito all'omessa ottemperanza delle P.A. all'obbligo di registrazione nel ReGInDE;

- preso atto che in data 16.07.2020 è stato pubblicato il D.Lgs n. 76/2020 il cui art. 28 co.1 lett. c) ha affermato la validità, ai fini della notificazione delle Pec censite nell' IndicePA;

il Consiglio dispone di soprassedere dall'invio della presente delibera agli altri Ordini territoriali rinviando simili iniziative all'esito di un monitoraggio in ordine all'effettiva attuazione della legge di cui sopra

Alle ore 12,35 fa il suo ingresso in Consiglio il Consigliere Avv. Ilaria Di Punzio

3. COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'AGRESSORE DELL'AV. [REDACTED] DEL FORO DI [REDACTED]

Il Consiglio, sentito il Consigliere Avv. Amedeo Centrone, il quale rappresenta dubbi circa l'ammissibilità della Costituzione di Parte Civile riguardo alla legittimazione attiva di questo Ente non essendo il Collega [REDACTED] iscritto a questo Foro; visto il verbale della seduta del Comitato dei Presidenti degli Ordini del Lazio, prot. 3774/2020 del 17.07.2020; in cui è stata assunta la delibera con cui l'Unione degli Ordini Forensi del Lazio ha ritenuto di avere la rappresentatività dei singoli Ordini da data anteriore al fatto penalmente rilevante; visto che dal punto di vista dell'opportunità politica, si è ritenuto



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO

esservi tutti i presupposti per la Costituzione di Parte civile nel procedimento penale la cui prima udienza è fissata per il giorno 23.07.2020, davanti al GUP Tribunale di [REDACTED] prende atto della decisione assunta dall'Unione, sostenendo l'iniziativa e ratificando, per quanto di competenza, la decisione ivi assunta dal Presidente.

4. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DEL C/C BANCARIO INTESTATO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA

Vista la nota congiunta del CNF – CNN- CNDCEC prot 3797/2020 del 20.07.2020 relativa all'Indicazione del titolare effettivo in sede di apertura dei conti correnti relativi alle esecuzioni immobiliari da parte dei delegati alla vendita; ascoltato il Consigliere Tesoriere Avv. Claudia Caporossi, la quale riferisce che l'argomento è già stato sottoposto all'esame alla Cassa Centrale Banca, Capogruppo della Banca Lazio Nord, Istituto di Credito che ha uno sportello presso il Tribunale di Viterbo attraverso il quale i Custodi Delegati intrattengono rapporti di conto corrente per le procedure Immobiliari loro affidate e pendenti presso il Tribunale di Viterbo; visto che la Cassa Centrale Banca ha comunicato che la problematica evidenziata nella nota informativa non risulta interessare lo Sportello del Palazzo di Giustizia di Banca Lazio Nord perché la Cassa Centrale Banca, nel proprio Testo Unico Antiriciclaggio per le strutture operative, prevede al punto 7.6.1.1.1 Esecuzioni Immobiliari che: *"Il censimento dei rapporti inerenti le esecuzioni Immobiliari dovrà avvenire senza indicazione del titolare effettivo, limitando l'operatività all'indicazione del delegato alla procedura, previo accertamento delle strutture sulla esatta attribuzione della delega"*; il Consiglio prende atto della buona prassi dell'Istituto di Credito in questione e delibera di non dar corso alla segnalazione.

3. LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI ONORARI

Sulle domande di liquidazione degli onorari presentate da: Avv. Paolo CASINI; Avv. Paolo CASINI; Avv. Paola MECALI; Avv. Ylenia PORCIANI; Avv. Emanuela FERRAZOLI; Avv. Marco PROSPERONI, si delibera come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio:

- ◇ Avv. Paolo CASINI (prot. n. 362-57 del 8.7.2020) si liquida conformemente alla richiesta.
- ◇ Avv. Paolo CASINI (prot. n. 3622-58 del 8.7.2020) si liquida conformemente alla richiesta.
- ◇ Avv. Paola MECALI (prot. n. 3660-59 del 9.7.2020) si liquida conformemente alla richiesta.



- ◇ Avv. Ylenia PORCIANI (prot. n. 3675-37 del 10/07/2020) si liquida conformemente alla richiesta.
- ◇ Avv. Emanuela FERRAZOLI (prot. n. 372-61 del 14/07/2020) si liquida conformemente alla richiesta.
- ◇ Avv. Marco PROSPERONI (prot. n. 3784-62 del 20/07/2020) si liquida conformemente alla richiesta.

Alle ore 13.19 si allontana il Consigliere Avv. Amedeo Centrone

4. PSS

Istanze ammissione

Ammissioni: Sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nn. 197/2020; 293/2020; 301/2020; 318/2020; 328/2020; 329/2020; 330/2020; 331/2020; 333/2020; 335/2020; 336/2020; 338/2020; 340/2020; 341/2020; 343/2020; 344/2020; 345/2020; 349/2020; 351/2020; 352/2020; 353/2020; 355/2020; 357/2020; 359/2020; 360/2020; 363/2020; 364/2020; 365/2020; 368/2020; 369/2020; 370/2020; 371/2020; 375/2020; 376/2020; 378/2020; 379/2020; 380/2020; 381/2020; si provvede come da separato provvedimento.

5. VARIE ED EVENTUALI

5. 1. Difese ufficio

Il Consiglio, viste le plurime segnalazioni da parte di diversi Magistrati che lamentano in occasione dello svolgimento delle udienze la mancata reperibilità dei difensori di ufficio di turno; visto che tale circostanza oltre ad imporre la ricerca di un difensore che possa sostituire il difensore d'ufficio causa un inevitabile rallentamento dello svolgimento delle udienze, già caratterizzate da una rigida scansione temporale in ragione delle misure di sicurezza tese ad evitare assembramenti in aula; ritenuto che l'irreperibilità del difensore d'ufficio in udienza sia un fenomeno che non possa essere tollerato, anche in ragione dei profili deontologici che ne derivano; delibera di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti alle liste dei difensori di ufficio richiamando quest'ultimi alla osservanza dei doveri anche deontologici connessi all'iscrizione nell'elenco unico nazionale; demanda al Consigliere Avv. Ilaria Di Punzio di predisporre una comunicazione in tal senso coordinandosi ove possibile con la locale Camera Penale.

Verbale chiuso alle ore 13.40

Il Consigliere Segretario

Avv. Caterina Boccolini

Il Presidente

Avv. Stefano Brenciaglia